

# COMPARAZIONE NELLA FORMAZIONE DEL GIURISTA

DOTT.SSA LUANA FIERRO

- ▶ SE CI CHIEDESSIMO qual è l'atteggiamento dell'Università italiana in relazione alla materia comparatistica,
- ▶ dovremo effettuare una piccola analisi storica.
  
- ▶ Nel 1938, in pieno periodo fascista, il ministro all'educazione nazionale perfezionò la tabella degli insegnamenti obbligatori delle Facoltà di giurisprudenza.

# Periodo fascista

- ▶ in coerenza con la nazionalizzazione di ogni settore della vita sociale tipicamente fascista, la tabella perfezionata non prevedeva alcun tipo di studio comparatistico:
- ▶ il diritto che doveva essere studiato era solo quello italiano.
- ▶ Al massimo ci si poteva rifare al diritto romano, concepito come la storia del diritto italiano.

# Avvocato europeo...

- ▶ A guerra finita, coerentemente con l'internazionalizzazione dell'economia statale e privata,
- ▶ è emersa la figura dell'avvocato europeo.
  
- ▶ Egli, però, aveva una formazione avvenuta sulla base di quella tabella fascista, certamente inadeguata ai tempi,
- ▶ a quel punto non poterono che essere avanzate proposte di modifica

# 1981

- ▶ Nel 1981, a Brescia, al termine del 16° Congresso nazionale sulla direttiva comunitaria del marzo 1977 circa le prestazioni di servizi degli avvocati, le Facoltà giuridiche vennero invitate a dare rilievo adeguato al diritto comparato, mediante:

- ▶ **a. la predisposizione di piani di studio in cui rendere obbligatorio, ossia fondamentale, lo studio comparatistico**
- ▶ **b. la creazione di borse di studio per lo studio all'estero**
- ▶ **c. la promozione degli scambi culturali con le Università degli Stati membri**

- ▶ **d. la promozione dell'avvocato europeo da parte degli ordini e delle associazioni forensi**
- ▶ **e. la promozione dei periodi di tirocinio presso studi legali dei Paesi membri**
- ▶ **f. la promozione dello scambio di esperienze professionali tra avvocati e tirocinanti attraverso seminari di studio.**

# Le facoltà giuridiche

LUANA FIERRO



- ▶ A quel punto, in seguito all'invito del Congresso nazionale
- ▶ Alcune Facoltà si sono mosse subito, attivando non solo il diritto privato comparato, ma anche diritto costituzionale, diritto comunitario, diritto del lavoro e diritto processual-penale comparato.
- ▶ **QUESTO** è quanto hanno fatto le Facoltà di giurisprudenza dell'Università statale di Milano o di Bari.

- ▶ □ Diversamente si sono comportate le Facoltà giuridiche di Firenze, Torino e Trento, dove il corso di diritto privato comparato è stato preceduto da una sorta di pre-corso sullo studio comparatistico dei sistemi giuridici.
- ▶ La particolarità sta nel fatto che il pre-corso ha un proprio docente, mentre il corso di diritto comparato vero e proprio è tenuto da un docente specializzato.

- ▶ □ A Firenze, prima furono comparati i sistemi giuridici e poi, in modo tale da offrire un parallelo, si passò al diritto nazionale costituzionale, privato, processuale.
- ▶ □ A Torino, la Facoltà offrirono diversi piani di studio. Accanto al classico indirizzo forense, la Facoltà offrì un piano rivolto al diritto degli scambi transnazionali, dedicato a quanti aspirano di addivenire diplomatici, funzionari dell'UE, avvocati specialisti in questioni transnazionali o giuristi d'impresa multinazionale.

- ▶ □ presso la Facoltà di Trento, invece, il corso di sistemi giuridici fu considerato fondamentale, dunque obbligatorio, da sostenere al primo anno; in parallelo, lo studente affrontò il diritto comparato privato, costituzionale, amministrativo.
- ▶ Ma Trento inserì anche un indirizzo forense e un indirizzo per giuristi d'impresa multinazionale.

# Contesto internazionale

- ▶ Nel 1954, in un volume pubblicato sotto gli auspici dell'UNESCO, Charles Eisenmann sosteneva che studiare il solo diritto nazionale, senza affacciarsi al diritto comparato, è come studiare biologia limitando la propria attenzione ad una sola specie di pianta.
- ▶ Nel 1976, il Consiglio d'Europa promosse la 4a Conferenza delle Facoltà giuridiche d'Europa, per discutere sulla necessità di valorizzare una formazione meno legata al diritto nazionale, che si aprisse al diritto comparato.

- ▶ Nella risoluzione della Conferenza si poteva leggere che “la conoscenza del diritto comparato è indispensabile per la formazione dello studente, per comprendere esattamente il proprio diritto nazionale”.
- ▶ Solo che il Consiglio d’Europa non ha poteri,
- ▶ di conseguenza la sua proposta, quella che voleva rendere obbligatorio in tutte le Facoltà giuridiche il corso di diritto comparato,
- ▶ **non ebbe un seguito pratico.**
  
- ▶ Successivamente, l’UE avviò il piano **Erasmus**, e sostenne che lo scambio di studenti giuristi tra le Università dei paesi membri è indispensabile “per colmare il drammatico deficit di informazione giuridica extranazionale”.

# La comparazione verso il futuro



- ▶ Negli anni '50, si riteneva che attraverso la comparazione, potevano essere individuati i tratti fondamentali di ogni ordinamento, cioè tutti i dati profondi e costanti,
- ▶ E questo avrebbe consentito di organizzare la scienza della sistemologia: la scienza che studia i caratteri di ogni sistema giuridico, di ogni famiglia (nella quale rientrano due o più ordinamenti)

# Il seguito...

- ▶ Negli anni moderni, la comparazione è diventata indispensabile per capire il diritto straniero,
- ▶ E necessario per chi mira a diventare funzionario degli organismi comunitari ed internazionali, o giurista delle imprese multinazionali.
- ▶ Ad oggi il dubbio è sul futuro, e sulla veste che la comparazione potrà avere...

# dubbi

- ▶ il diritto comparato coincide con lo studio del diritto straniero?
- ▶ si possono avere 2 risposte:
  - ▶ □ se da un lato, gli inglesi e gli americani, così come l'UE con riferimento al Progetto Erasmus, hanno dato prova di concepire la comparazione come lo studio del diritto straniero
  - ▶ □ dall'altro lato non è sempre opportuno confondere comparazione e diritto straniero: comparazione significa “anche” studio del diritto straniero, ma soprattutto la comparazione è il migliore strumento per capire meglio il proprio diritto,
- ▶ è quindi per individuare i caratteri fondamentali del proprio diritto, che lo accomunano o lo differenziano dagli altri